

DETERMINA DIRIGENZIALE

AA - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI

N° 656 del 10/04/2025

Oggetto:	FORNITURA DI INSEGNE E TARGHE NELL'IMMOBILE ARTA IN VIA G. MARCONI, 51 PESCARA" ALLA DITTA "BUFFETTI SOLUZIONE UFFICIO SRL CON SEDE IN PESCARA. CIG: B674709040
-----------------	---

Estensore	Marco Giansante
Responsabile del Procedimento	Marco Giansante
Posizione Organizzativa	

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- 1) la L.R. 64/1998 di istituzione dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;
- 2) la L.R. n. 27/2010 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 64/98;
- 3) la L.R. 3/2002, art. 47 prevede che i bilanci delle Agenzie Regionali sono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio;
- 4) la L.R. 47/2006 con la quale è stato introdotto l'art. 11 bis della L.R. 64/1998 che dispone che la gestione finanziaria della A.R.T.A. è tenuta secondo i principi di contabilità finanziaria, applicando per quanto possibile la L.R. 3 marzo 2002 n. 3;
- 5) il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
- 6) il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
- 7) il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni»;
- 8) la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
- 9) la D.G.R. n.2532 del 1° dicembre 1999 è stata costituita l'A.R.T.A. Abruzzo con Sede Legale a Pescara;
- 10) la D.G.R. 689 del 30.09.2013 è stato approvato il vigente Regolamento di A.R.T.A. Abruzzo così come modificato con deliberazione del Direttore Generale di ARPA Abruzzo n. 112/2023 ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 49/2024;

VISTO il D.Lgs. 36/2023” o “Codice”) e in particolare:

- 1) l' art. 114 del Codice recante la disciplina della Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti;
- 2) l'art. 229 comma 2, del Codice, in base al quale: *“le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1 luglio 2023”*; •
- 3) l'art. 225, comma 2, del Codice secondo cui: *“le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023”*;
- 4) l'art.18 del Codice, il quale prevede che il contratto è stipulato a pena di nullità in forma scritta in modalità elettronica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 11/12/2023 di adozione del bilancio di Previsione 2024, 2025, 2026;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 20 c.1 della L.R. 2/2019, con DGR n. 197 del 08/03/2024 la Regione Abruzzo ha approvato il Bilancio di Previsione A.R.T.A. 2024 – 2026;

DATO ATTO CHE l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (più in dettaglio “per amministrazioni pubbliche si



intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)...”);

CHE, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017, anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge 96 del 21/06/2017 di conversione del D.L. 50/2017, e vista la circolare esplicativa n. 27 del 07/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa;

VISTO il Decreto n° 2 del 27/12/2024 con il quale l'Ing. Marco Giansante è stato nominato Dirigente della Sezione patrimonio, LL.PP: dell'Agenzia;

RISCONTRATO che il Direttore dell'Area amm.va, del Distretto di Pescara e dell'Area tecnica hanno evidenziato la necessità di adeguare le etichette ed insegne presenti nell'immobile Arpa in Pescara visto che, come sopra richiamato, l'Arpa ha cambiato denominazione per cui vi è la necessità di cambiare tutte le insegne, etichetti indicanti la vecchia denominazione;

CONSIDERATO che il Dirigente della Sezione Patrimonio e LL.PP: Acquisizione di Beni e Servizi ha chiesto un preventivo alla ditta “Buffetti Soluzione Ufficio Via Tiburtina 163 Pescara” in data 08/4/2025 e pervenuto al prezzo di euro 530,00 oltre iva (Allegato 2);

RITENUTO, per le motivazioni di seguito elencate, che tale ditta può garantire efficienza ed efficacia nelle prestazioni oltre che prezzi favorevoli per l'Agenzia;

RITENUTO di affidare, per quanto sopra detto, la “fornitura di insegne e targhe nell'immobile ARPA in Via G. Marconi, 51 Pescara” alla ditta “Buffetti Soluzione ufficio srl” con sede in Via Tiburtina 163, Pescara per l'importo di €. **530,00**, oltre iva al 22% che sarà versata da A.R.T.A. Abruzzo in base alla vigente normativa (art. 17-ter D.P.R. 633/1972 ed art. 4 D.M. 23 gennaio 2015 e loro successive modificazioni ed integrazioni), tale importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza;

RILEVATO che occorre affidare apposito incarico ad una ditta specializzata nel settore;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni e servizi di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

CONSIDERATO

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di



importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ☐ ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ☐ ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- ☐ che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- ☐ il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ☐ che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che:

in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che



la richiesta di preventivi in luogo dell'affidamento diretto rappresenta una procedura informale e semplificata di affidamento. Dunque, attesa la natura informale dell'affidamento e il combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 32, commi 2 e 14, e all'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell'innalzamento delle soglie dell'affidamento diretto disposto dall'art. 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/ 2020 e ss.mm.ii., si ritiene che in caso di affidamento diretto la stazione appaltante possa richiedere i preventivi fino alla soglia di 139.000 euro per gli appalti di servizi e di forniture, atteso che l'utilizzo di tale modalità non determina la violazione del "principio di segretezza" delle offerte (Parere MIMS n. 1530/2022);

CONSIDERATO CHE:

- il principio di rotazione, come affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media;
- la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione dei precedenti affidamenti, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- l'operatore presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all'attuazione all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) è il n°: B674709040;

ACQUISITO il DURC della ditta;

ACQUISITO il documento con cui la ditta comunica l'esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i.;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG),attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

VISTA tutta la documentazione predisposta per la procedura di che trattasi;

RICHIAMATA la Legge 96 del 21/06/2017 di conversione del D.L. 50/2017, e vista la circolare



esplicativa n. 27 del 07/11/2017 dell' Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa;

RITENUTO di impegnare la somma complessiva di **€. 646,60 capitolo 01.03.1.03.481.0 (altri costi amministrativi) anno 2025**, che presenta la necessaria disponibilità;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa;

VISTI gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 35, c. 1, e 57, c. 4, del Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Ufficio Attività Finanziarie ed Economiche,

PER tutto quanto sopra

D E T E R M I N A

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. **di prendere atto** della necessità ed urgenza di affidare la *“fornitura di insegne e targhe nell'immobile ARPA in Via G. Marconi, 51 Pescara”*;
2. **di affidare** la FORNITURA delle INSEGNE e TARGHE nell'IMMOBILE in USO ARPA PRESSO il DISTRETTO di PESCARA, alla Ditta Buffetti Soluzione Ufficio Via Tiburtina 163 Pescara per l'importo di **Euro 646,60 c/o iva**;
3. **di impegnare** la somma complessiva **€. 646,60 sul capitolo 01.03.1.03.481.0 (altri costi amministrativi) anno 2025**, che presenta la necessaria disponibilità;
4. **di dare atto** che, in base alla suindicata normativa, l'importo di **€. 116,60** dovuto al fornitore per IVA verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Agenzia in favore dell'Erario dello Stato;
5. **di inviare** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata;
6. **di disporre** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione *“Amministrazione trasparente”*, ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del



visto di regolarità contabile attestante la copertura.

Data, 10/04/2025

GIANSANTE MARCO / ArubaPEC S.p.A.

